COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE".

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **aprile** ad ore **20.00**

28 aprile 2021

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

		Assenti giust.	Assenti ing.
Fontanari Andrea	Sindaco		
Alberini Marta	Consigliere		
Beber Alex	Consigliere		
Berni Silvia	Consigliere		
Bort Franco	Consigliere		
Fontanari Ivano	Consigliere		
Marchel Loris	Consigliere		
Moar Francesca	Consigliere		
Moser Marco	Consigliere		
Moser Luisa	Consigliere		
Pallaoro Marco	Consigliere		
Pallaoro Ornella	Consigliere		
Pallaoro Raffaele	Consigliere		
Paoli Mauro	Consigliere		
Paoli Mirco	Consigliere		

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig **Andrea Fontanari**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

03.05.2021

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Oliviero Battisti

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per contrastare la diffusa abitudine di abbandonare rifiuti;

Rilevato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

Preso atto che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*", in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia.
- Il Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo "*Pacchetto Europeo protezione dati*" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997.
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- il D*ecreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38*, recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutor*i", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;

- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;

Premesso che:

-in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;

-l'art. 5 della convenzione citata prevede che "*I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti".*

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.";

-la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

Considerato che il presente provvedimento, trattandosi di atto gestionale, rientra nella competenza della Direzione Generale, del Comune di Pergine Valsugana (decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 10 del 21.10.2020);

Visto l'atto di delega del 22.12.2020 con il quale la Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana delega al Vice – segretario la competenza all'adozione e firma degli atti dirigenziali/gestionali e determinazioni dei rispettivi Comuni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il vice - segretario ha espresso il parere di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, in data odierna;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti unanimi legalmente espressi ed accertati;

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale", che consta di n. 14 articoli, nel testo allegato (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

~~Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.~~
~~Sant'Orsola Terme, 28 aprile 2021~~

~~IL VICE SEGRETARIO COMUNALE~~
~~dott. Oliviero Battisti~~

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Andrea Fontanari

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 03 maggio 2021

IL VICE SEGRETARIO
dott. Oliviero Battisti